

RELAZIONE SULLA REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

(allegato alla delibera del Consiglio Comunale n _____ del _____ di approvazione revisione ordinaria)

COMUNE DI VILLAROSA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

**RELAZIONE RELATIVA ALLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA
DELLE PARTECIPATE (Art. 20 [D.Lgs. 175/2016](#))
ALLA DATA DEL 31.12.2019**

SOMMARIO

1. *Premessa*
2. *La normativa di riferimento*
 - 2.1 *La revisione straordinaria: l'articolo 24 D.Lgs. 175/2016*
3. *I contenuti del piano di revisione straordinaria del comune*
 - 3.1 *I precedenti provvedimenti di razionalizzazione posti in essere dall'ente*
 - 3.2 *Le partecipazioni societarie prese in considerazione*
 - 3.3 *Raccolta di informazioni*
 - 3.4 *Le risultanze finali del Piano*

1. Premessa

L'art. 20 contenuto nel [D.Lgs. 175/2016](#) "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" ([TUSP](#)) ripropone con una scadenza annuale l'adempimento della «Razionalizzazione periodica delle partecipazioni» e richiede, alle pubbliche amministrazioni di effettuare, entro il 31 dicembre, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

La presente relazione si propone di illustrare le modalità con cui l'Amministrazione dovrà effettuare l'adempimento richiesto dal legislatore, fornendo strumenti di lettura dell'attività ricognitiva posta in essere, di quella compilativa e di quella relativa alla predisposizione degli atti ed, infine, a quella di comunicazione delle risultanze finali ai soggetti che il legislatore ha individuato quali destinatari delle stesse.

La presente relazione, redatta a distanza di un anno da quella di razionalizzazione straordinaria di cui all'art 24 DLgs 175/16, ed effettuata con deliberazione di CC n. 41 del 28.09.2017, e alla revisione ordinaria approvata con delibera di consiglio comunale n. 06 del 15/06/2020 e si propone di illustrare lo stato di avanzamento delle operazioni previste fornendo un utile base di valutazione e di partenza per la costruzione del nuovo Piano di razionalizzazione periodica a cui ogni ente è soggetto a partire dall'anno 2018 in attuazione dell'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016.

2. La normativa di riferimento

Prendendo spunto da norme approvate in passato in modo estemporaneo, nel processo di riassetto delle richiamate disposizioni relative alle società partecipate ad opera del [D.Lgs. n. 175/2016](#), i piani di razionalizzazione sono stati di nuovo riproposti richiedendo a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare annualmente una verifica periodica del processo di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni che si conclude con un proprio provvedimento il quale, partendo dall'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, dirette o indirette, giunge a predisporre, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Art. 20 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1 le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;¹

¹ Nelle more di applicazione della soglia di € 1ML, il valore di fatturato medio applicabile per i trienni antecedenti a quello 2017-2019 ai sensi del comma 12-quinquies dell'art. 26 è pari a € 500.000,00.

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del *decreto-legge n. 90 del 2014*, convertito, con modificazioni, dalla *legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114* e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.
6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

3. I contenuti del piano di razionalizzazione periodica

Conclusa l'analisi dell'articolo, nei paragrafi successivi si cercherà di approfondire i contenuti dei vari commi e le attività poste in essere. A tal fine il lavoro è stato articolato come segue:

- 1) Definizione del perimetro delle partecipate da analizzare tenuto conto dello stato di attuazione del Piano di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 del TUSP approvato con deliberazione di C.C. n. 83 del 04/10/2017.
- 2) Definizione del Piano di razionalizzazione periodica.
- 3) Approvazione e trasmissione del Piano.

Ai sensi dell'art 24 sopra citato, il Comune di Villarosa ha approvato:

la revisione straordinaria con la deliberazione di C.C. n. 41 del 28.09.2017;

la revisione ordinaria con la deliberazione di C.C. n. 58 del 31/12/2018;

Anche se il D.Lgs. 175/16 riguarda, quali soggetti passivi, le società strettamente intese, quindi le partecipazioni dirette ed indirette detenute dal comune in società, ai sensi dell'art.17 c 4 D.L.90/14, sopra citato, la ricognizione è stata fatta anche per ciò che attiene ad organismi ed enti di diritto pubblico o privato partecipati dal Comune.

Nel piano di revisione straordinaria il Comune ha provveduto a definire dapprima il “perimetro delle società” da considerare all’interno del Piano di razionalizzazione procedendo ad una loro distinzione tra partecipazioni dirette ed indirette.

Inoltre per ciascuna di esse, è stata effettuata una analisi per ciascuna società, al fine di evidenziare la presenza degli elementi previsti dal legislatore per il mantenimento della società e, quindi, proporre le azioni da porre in essere.

Rinviando agli allegati alla delibera di C.C. n. 58 del 31.12.2018, per una analisi delle tabelle, nei paragrafi che seguono verranno evidenziate esclusivamente le società per le quali era stata prevista una eventuale azione di razionalizzazione indicandone lo stato dell’arte e, nel caso di ritardo, le cause dello stesso oltre che le azioni eventualmente intraprese.

3.1 I precedenti provvedimenti di razionalizzazione posti in essere dall’ente

Al fine di comprendere il lavoro svolto e le decisioni adottate è necessario richiamare non solo il quadro giuridico di riferimento, ma anche i precedenti atti adottati dall’ente, in attuazione di precedenti disposizioni normative o anche di scelte aziendali poste in essere autonomamente.

In tema di razionalizzazione delle partecipazioni societarie il nostro ente ha da tempo avviato un percorso di ricognizione delle proprie partecipazioni sinteticamente riepilogato attraverso i vari atti amministrativi nella tabella che segue:

Provvedimenti N. e data	Oggetto	Principali contenuti e riferimenti a precedenti normative
Decreto Sindaco n. 25 del 27/03/2015	Approvazione piano razionalizzazione delle Società partecipate ai sensi dell'art. 1 comma 611 e seg. Legge 190/2011	Art. 23, D.L. 66/2014 e art. 1 c. 611 L. 190/14
Delibera C.C. n. 18 del 03/07/2015	Preso atto approvazione piano di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell'art. 1 comma 611 e seg. Legge 190/14	Art 23 DL 66/14 e art 1 c 611 L 190/14
Decreto Sindaco n. 14 del 18/03/2016	Relazione tecnica al piano di razionalizzazione delle Società partecipate - Integrazione	Art 23 DL 66/14 e art 1 c 611 L 190/14 – Integrazioni su richiesta della Corte dei Conti
Delib. C.C. n.18 del 28.04.2016	Preso atto integrazione relazione tecnica al piano di razionalizzazione delle società partecipate	Art 23 DL 66/14 e art 1 c 611 L 190/14 – Integrazioni su richiesta della Corte dei Conti
Delibera di C.C. n. 41 del 28/09/2017	Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. n. 175/2016 come modificato dal D.Lgs n. 100/2017 – ricognizione partecipazioni possedute	Art. 24 D. Lgs. 175/16
Delibera di C.C. n. 58 del 31/12/2018	Approvazione piano di razionalizzazione delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. n. 175/2016 come modificato dal D.Lgs n. 100/2017 – ricognizione partecipazioni possedute	Art. 24 D. Lgs. 175/16

Come può facilmente evincersi dalla tabella, l’ultimo intervento ricognitivo e di razionalizzazione è stato quello previsto dal legislatore lo scorso anno con il piano di revisione ordinaria previsto dall’articolo 24 del TUSP. In esso si prevedeva con riferimento a ciascuna delle società di seguito riportate uno specifico percorso.

Denominazione società	Quota di partecipazione	Azioni di razionalizzazione contenute in attuazione dell'art. 24 D. Lgs. 175/2016
SRR A.T.O.6 - Enna	3,22%	Nessuna. Ente obbligatorio (art. 6 L.r. n.9/2010) dettata da disposizioni normative regionali di settore ed inquadrabili nelle partecipazioni nelle società di gestione di servizi pubblici locali di interesse generale
ATO EnnaEuno	2,91%	Nessuna. Ente posto in liquidazione
SICILIA AMBIENTE S.p.a.	0,20%	Nessuna. Società con procedura in corso di scioglimento e liquidazione- fallimento

Il piano di revisione straordinaria, oltre alle partecipazioni in società strettamente intese, contiene, altresì, la ricognizione degli organismi ed enti di diritto pubblico o privato nei quali il Comune di Villarosa partecipa, come sotto evidenziati:

Denominazione società	Quota di partecipazione	Natura dell'Ente	Azioni di razionalizzazione contenute nel piano
Società consortile s.r.l. ROCCA DI CERERE	2,61%	Gruppo azione locale – società	Nessuna. E' stata mantenuta in quanto utile per la promozione dello sviluppo del territorio locale.

Nel piano di revisione straordinaria non erano previste alienazioni né liquidazioni o fusioni poiché le partecipazioni riguardano società obbligatorie per legge per la gestione di servizi pubblici locali; mentre per gli organismi diversi dalle società, il C.C, per le motivazioni indicate, ha deliberato il mantenimento.

Il presente Piano di revisione ordinaria si pone in diretta consequenzialità con il provvedimento approvato dal Consiglio Comunale n. 06 del 15.06.2020 di cui costituisce un aggiornamento.

3.2 Le partecipazioni societarie prese in considerazione

Il primo aspetto analizzato è stato quello di definire il cosiddetto “perimetro delle società” da considerare all'interno del Piano di razionalizzazione.

Le due tabelle che seguono, distinguendo le partecipazioni dirette ed indirette, permettono di comprendere le attività di ciascuna ed il grado di partecipazione prima della proposta di razionalizzazione.

RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DIRETTAMENTE

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016)	Holding pura
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	01201410865	SRR soc consortile per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti ATO nr 6 Enna	2013	3,22	Organizzazione territoriale, regolamentazione, affidamento e controllo del servizio rifiuti, con particolare riguardo agli impianti	no	no	no	no
2	91025350868	Soc consortile ATO 5 in liquidazione	2001	1,67	Gestione e controllo servizio idrico	no	no	no	no
3	1058960863	Soc consortile ATO EnnaEuno in liquidazione	2002	2,91	Gestione servizio igiene ambientale	no	no	no	no
4	548140862	Sicilia Ambiente S.p.a.	1989	0,2	Gestione servizio igiene ambientale	no	no	no	no

Con riferimento alle società partecipate direttamente è da precisare che la SRR è prevista dalla L.R. n. 9/10, la partecipazione è obbligatoria poiché società consortile che svolge la funzione di autorità regolatrice dell'ambito ottimale per il servizio di igiene ambientale. La legge regionale, tra

l'altro, riserva alla società la competenza esclusiva in materia di realizzazione, scelta della forma di gestione e controllo degli impianti.

L'ATO 5 e l'ATO EnnaEuno sono in liquidazione anche se erano stati costituiti per la gestione di servizi pubblici locali – servizio idrico integrato e rifiuti – con obbligo di organizzazione e gestione su base territoriale ottimale. L'ATO EnnaEuno è stato sostituito dalla SRR. L'ATO idrico con la L.R. n. 2/13 è stato posto in liquidazione in attesa del riordino del settore. La Società Sicilia Ambiente risulta, da visura camerale effettuata, con procedura concorsuale in corso: scioglimento, liquidazione, fallimento.

RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE INDIRETTAMENTE

Prog res-sivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/ organismo tramite	% Quota di partecipazione società/ organism o tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	1220960866	Ambiente e tecnologia	2015	SRR ATO nr 6 Enna provincia	100,00%		Gestione impianti per conto della SRR	no	si

Con riferimento alle società partecipate indirettamente, è da precisare che la SRR, possiede, quale partecipazione indiretta, la società sopra evidenziata. Si tratta di una società a responsabilità limitata, costituita dalla SRR, che ne detiene l'intero capitale, quale società di scopo. Si tratta di una società partecipata al 100% dalla SRR, costituita con la formula del in house providing per la gestione degli impianti a servizio dell'ambito.

Secondo le linee guida emanate dal Dipartimento del Tesoro, con riferimento alla partecipazioni indirette, sono oggetto di revisione quelle detenute per il tramite di una società nella quale l'amministrazione partecipa direttamente e ne detiene il controllo, sia pur congiunto. Alla luce di tale considerazione, quindi, la società Ambiente e tecnologia, viene censita nella presente relazione, ma non rientra tra le partecipazioni del comune di Villarosa che non detiene il controllo della SRR.

Come già precisato sopra, il comune, nel piano di revisione straordinaria ha effettuato la ricognizione anche per ciò che attiene ad organismi ed enti di diritto pubblico o privato partecipati dal comune, come di seguito evidenziati:

Progres-sivo	Codice fiscale	Denominazione	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta
A	B	C	D	E	F
1	00667240865	Società Consortile a.r.l Rocca di Cerere Geopark	1998	2,61	Gruppo di azione locale per lo sviluppo del territorio

3.3 Raccolta di informazioni

Conclusa la preliminare analisi delle partecipate e la loro distinzione tra partecipazioni dirette, indirette, ed organismi diversi dalle società, la fase successiva è stata quella di raccogliere per ciascuna di esse quelle informazioni indispensabili per poter predisporre un piano specifico di razionalizzazione.

Al fine di raccogliere le necessarie informazioni si è provveduto a richiedere alle Società partecipate dell'ente una scheda di rilevazione, in modo da avere i dati per poter procedere con la revisione ordinaria di cui alla presente alle quali ad oggi non è stato dato riscontro.

La ricostruzione del piano di razionalizzazione ordinario di cui alla deliberazione in esame, viene predisposto, pertanto, sulla scorta dei precedenti dati in possesso, le cui risultanze sono di seguito riportate.

3.4 Le risultanze finali del Piano

Le risultanze finali dell'attività di ricognizione e di successiva razionalizzazione delle partecipazioni dirette ed indirette possedute dall'ente sono riportate distinte per tipologia di interventi da porre in essere nelle tabelle che seguono.

In particolare potremmo distinguere:

	Tipologie di azioni	N. di partecipazioni	Tabella
Partecipazioni da conservare	Partecipazioni da mantenere senza azioni di razionalizzazione	4	TAB A
	Partecipazioni da mantenere con azioni di razionalizzazione	1	TAB B
Partecipazioni da alienare	Partecipazioni per le quali si prevede cessione/alienazione di quote	0	
	Partecipazioni per le quali si prevede liquidazione della società	0	
	Partecipazioni per le quali si prevede la fusione/incorporazione con altra società	0	

Nelle tabelle che seguono si riportano le principali informazioni riassunte per tipologia come da tabella precedente.

La tabella A che segue riporta l'elenco analitico delle società per le quali si è proposto il mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

TAB. A - PARTECIPAZIONI DA MANTENERE SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE					
Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
1	Soc consortile ATO 5 in liquidazione	Diretta senza controllo	Gestione e controllo servizio idrico	1,67	Partecipazione obbligatoria e comunque società in liquidazione
2	Soc consortile ATO EnnaEuno in liquidazione	Diretta senza controllo	Gestione servizio igiene ambientale	2,91	Partecipazione obbligatoria e comunque società in liquidazione
3	Sicilia ambiente S.p.A	Diretta senza controllo	Gestione servizio igiene ambientale	0,2006	Partecipazione con procedura concorsuale : scioglimento e liquidazione - fallimento
4	Società Consortile a.r.l Rocca di Cerere Geopark	Diretta senza controllo	Gruppo di azione locale per lo sviluppo del territorio	2,61	Nessuna. Da mantenere in quanto utile per la promozione dello sviluppo del territorio locale e con progetti di finanziamento in corso.

La tabella B che segue, invece, riporta la società per la quale si propone il mantenimento della partecipazione, prevedendo però specifici interventi di razionalizzazione, riportati nella colonna "interventi programmati". La tabella, inoltre, evidenzia la motivazione della scelta, i tempi di realizzazione ed i risparmi attesi.

TAB. B - PARTECIPAZIONE DA MANTENERE CON INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progres- sivo	Denominazione società	Interventi programmati	Motivazione della scelta	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
1	SRR soc consortile per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti ATO nr 6 Enna provincia	Trasmissione alla SRR della presente deliberazione come atto di indirizzo per il contenimento delle spese di gestione	Riduzione pressione fiscale, in relazione al fatto che la spesa è finanziata dal gettito TARI	annualità	Non quantificabile visto che il comune non detiene il controllo

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
dott. Angelo Di Dio

Il Sindaco
Dott. Giuseppe Fasciana